

CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
Ufficio II di supporto agli organi collegiali

A.I.F.E.P.

(Associazione Italiana Flusso e Pranoterapia dei
Bioprانoterapeuti Europei)

Scheda tecnica per l'emanazione del parere del CNEL

Premessa metodologica	2
Documenti allegati	3
Integrazioni	3
Requisiti richiesti dal decreto	4
Requisito a).....	5
Requisito b).....	6
Requisito d).....	9
Requisito e).....	10
Requisito f)	11
Requisito g).....	12
Riscontro finale	13
Riscontro definitivo (a seguito delle integrazioni pervenute al 17.08.12)	14

Premessa metodologica

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultate dal Ministero della giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rigoroso e indefettibile rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

Documenti allegati

1. lettera al CNEL dal Ministero Giustizia
- 1bis lettera del Ministero Giustizia all'AIFEP
- 2bis atto costitutivo
3. statuto
4. organigramma INRC
- 4bis elenco delegati regionali
- 4ter Autocertificazione le legale rappresentante sul numero degli iscritti
5. codice deontologico
6. Certificati del Casellario Giudiziale relativa a precedenti penali
7. Elenco associati AIFEP
8. Regolamento
9. Varie

Integrazioni

Due attestazioni a firma del presidente
Organigrammi
Elenchi iscritti dal 2005 al 2010

Requisiti richiesti dal decreto

a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) adozione di uno statuto che sancisca: b1) un ordinamento a base democratica; b2) l'assenza di scopi di lucro; b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'associazione; b5) la rappresentatività elettive delle cariche interne; b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; b8) la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività all'associazione medesima.

Requisito a)

Avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni.

Riscontro

Atto costitutivo redatto per atto notarile il 14 novembre 1991.

Requisito b)

- adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro
- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce
- la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per farne parte
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità
- la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi
- la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Riscontro

Il fine democratico è desunto dall'articolazione interna dell'associazione, dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione (art.15 dello statuto – all.3). Il fine non di lucro è previsto dall'art.3 cpv.1 dello statuto.

La precisa identificazione dell'attività professionale cui l'associazione si riferisce è rinvenibile art.3 cpv.2 dello statuto (all.3).

La precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per farne parte è indicata nel Regolamento AIFEP art.2 e, con riferimento alla "*griglia di accesso*" citata nello stesso articolo, nel "protocollo" (all.8). Il titolo di studio per la qualifica di soci effettivi è la scuola secondaria superiore. Esistono poi ulteriori titoli professionali per i soci effettivi che stanno svolgendo o hanno svolto un iter formativo professionale di tre anni (e sono dunque "certificati"). (*)

Lo statuto prevede tra l'altro la possibilità di nominare Soci onorari tra persone di chiara fama nell'ambito della scientifico e accademico che hanno contribuito alla realizzazione delle finalità dell'associazione. Gli stessi non pagano quota associativa, ma hanno diritto di voto in assemblea e possono ricoprire cariche sociali (art. 10 statuto, all.3). (**)

(*) La formazione prevista dal regolamento sembra però essere svolta dalla stessa associazione

(**) Al di là della correttezza della norma, non è chiaro quali siano i titoli di studio e professionali per tale categoria di associati.

La rappresentatività elettiva delle cariche interne è disciplinata dagli artt.15 e ss. dello Statuto. La durata massima della cariche è triennale (art.21 cpv.1 statuto-all.3) con un massimo di 3 mandati (art.15 del Regolamento – all. 8)

L'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità è sancita dall'art.30 cpv.6 dello statuto (all.3) e art.15, cpv. 2 del Regolamento (all.8) (*)

(*) Il divieto di cumulo non è generale

La trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi è affermata dall'associazione attraverso la regolamentazione degli organi associativi (art.15 e ss. dello statuto – all.3)

L'associazione prevede che il Consiglio di Amministrazione istituisca alcune Commissioni (art. 24, lett. b) dello statuto – all.3):

- professionale o esaminatrice;
- riconoscimento scuola;
- pubbliche relazioni;
- ricerca;
- etica e legislazione.

Sono poi previste (art. 24, lett. g) dello statuto) una Commissione Studi e Ricerca e (art. 29 dello statuto) un Consiglio di Consulenza.

Requisito c)

Tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari.

Riscontro

L'associazione ha allegato l'autocertificazione del rappresentante legale relativa al numero degli associati che, al 2008, risultano essere sono 129 (all.4ter). È poi agli atti un elenco contenente le cariche istituzionali dell'associazione (all.4), un elenco con i rappresentanti regionali (all.4bis), e un elenco degli associati al 2008 (all.7) da cui non si evincono le quote versate (*)

(*) Manca, dunque, un elenco degli iscritti tenuto per ognuno dei quattro anni precedenti la presentazione della domanda, aggiornato annualmente con le quote versate dagli iscritti.

Requisito d)

Sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni.

Riscontro

L'associazione possiede un codice deontologico contenente le norme fondamentali del bioenergeuta. (all. 5). L'art. 14 dello Statuto regola i casi di perdita della qualifica di socio, che sarà dichiarata dal collegio dei probiviri. Nel Regolamento (art.12 - all.8) sono poi indicati i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni.

Requisito e)

Previsione dell'obbligo della formazione permanente.

Riscontro

L'obbligo della formazione permanente è previsto dall'art.3, lett. g) e dall'art.7 dello statuto (all.3). L'art.13 del Regolamento (all.8) riporta i contenuti dei corsi di formazione tenuti da AIFEP.

Requisito f)

Diffusione su tutto il territorio nazionale.

Riscontro

La diffusione territoriale si evince dall'all.4bis, in base al quale l'associazione è presente in 16 regioni.

Requisito g)

Mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Riscontro

Sono stati inviati gli originali dei Certificati Generali del Casellario Giudiziale del Ministero della Giustizia di tre membri del Consiglio di Amministrazione – tra cui il presidente - da cui si evince la mancata pronunzia di condanna passata in giudicato (all.6).

Riscontro finale

L'associazione AIFEP, in base alla documentazione allegata, appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a, b ,d, e,f, g

Per quanto riguarda eventuali criticità emerse, si segnala che:

- per il **requisito sub b3)**,
 - o la formazione professionale non è svolta presso istituti pubblici o riconosciuti dallo Stato;
 - o l'adesione all'associazione dei Soci onorari con le caratteristiche descritte a p.6;
- per il **requisito sub b5)**, il divieto di cumulo tra le cariche non è generalizzato
- per il **requisito sub c)** è pervenuto l'elenco degli iscritti all'associazione al 2008, privo della quota associativa;

Il 30.7.12 è stata inviata mail con richiesta di integrazioni. Termine ultimo 20.08.12

Riscontro definitivo (a seguito delle integrazioni pervenute al 17.08.12)

Con riferimento alle integrazioni richieste, si evidenzia:

- per il **requisito sub b3)**:
 - o secondo la dichiarazione inviata a firma del Presidente (in allegato), trattandosi di professione non regolamentata, a tutt'oggi non è prevista una formazione professionale da un istituto pubblico riconosciuto dallo Stato che la possa certificare".
 - o la stessa dichiarazione conferma che "i soci onorari sono stati eletti e poi confermati tali non per il [...] loro contributo alle finalità dell'associazione (e non per particolari meriti in campo scientifico e accademico, o per gli eventuali loro titoli)"
- per il **requisito sub b5)**, "che non esistono e non sono mai esistite situazioni di conflitto di interesse e che [...] l'associazione si impegna a prevenire qualsiasi conflitto di merito". Sono stati trasmessi, in tal senso, gli ultimi organigrammi.
- per il **requisito sub c)**, sono stati trasmessi gli elenchi degli iscritti per gli anni 2005-2010, con relative quote.

In base alla documentazione pervenuta, AIFEP appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a, b, c, d, e, f, g.

L'Ufficio ritiene soddisfacente le dichiarazioni e gli allegati trasmessi ed esprime un **orientamento positivo** alla richiesta di AIFEP all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 206/2007.

COMMISSIONE ISTRUTTORIA II: orientamento positivo nella seduta del 5 settembre 2012.